

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-740 del 15/02/2023
Oggetto	D.LGS. 152/06 - L.R. 21/04. DITTA AIMAG S.P.A. - INSTALLAZIONE PER IL RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO) SITO IN VIA CERESA 10/A LOC. MASSA FINALESE, COMUNE DI FINALE EMILIA. (RIF. INT. N. 222/00664670361). AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - MODIFICA NON SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-770 del 15/02/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno quindici FEBBRAIO 2023 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 - L.R. 21/04. DITTA AIMAG S.P.A. – INSTALLAZIONE PER IL RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO) SITO IN VIA CERESA 10/A LOC. MASSA FINALESE, COMUNE DI FINALE EMILIA. (RIF. INT. N. 222/00664670361).

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - MODIFICA NON SOSTANZIALE

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare, il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28/07/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate, altresì:

- la D.G.R. n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la D.G.R. n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V^a circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la D.G.R. n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la D.G.R. n. 2124 del 10/12/2018 “Piano regionale di ispezione per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive” e successiva Determinazione regionale n. 16979 del 19/09/2019 “Approvazione rettifiche degli allegati B e C della Delibera di Giunta Regionale n. 2124 del 10/12/2019”;
- Atto del Dirigente Determinazione n. 356 del 13/01/2022 “*Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con autorizzazione integrata ambientale (AIA) per il triennio 2022-2024, secondo i criteri definiti con la deliberazione della giunta regionale n. 2124/2018*”, Regione Emilia Romagna, Atti amministrativi Giunta Regionale;

richiamata l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla **Determinazione n. 4015 del 11/08/2021** rilasciata a seguito di riesame ad Aimag S.p.A., avente sede legale in Via Maestri del Lavoro, 38 a Mirandola (MO), in qualità di gestore dell’installazione esistente per il recupero di rifiuti non pericolosi (trattamento biologico) con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, (punto

5.3b All. VIII - D.Lgs. 152/06) sita in Via Ceresa n.10/A, Loc. Massa Finalese, Comune di Finale Emilia;

richiamate la **Det. n. 6486 del 21/12/2021**, la **Det. n. 881 del 23/02/2022** e la **Det. n. 5091 del 05/10/2022** di modifica non sostanziale dell'AIA sopra citata e la **Det. n. 4045 del 08/08/2022** di modifica generale d'ufficio delle AIA a seguito di verifica normativa relativa agli autocontrolli;

richiamata, la **comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA** presentata da Aimag S.p.a. mediante il Portale Regionale AIA "Osservatorio IPPC" in data 16/12/2022 (assunta agli atti con prot. n. 206677) e successiva integrazione volontaria del 24/01/2023 (assunta agli atti con prot. n. 12578) con la quale il gestore richiede la modifica:

- del **punto 1 sezione D.2.8** dell'Allegato I, autorizzazione all'operazione R13 per i rifiuti ligneo-cellulosici, attualmente presente in AIA solo come funzionale all'avvio a compostaggio, per consentire di avviare a recupero presso altri impianti eventuali eccedenze, con conseguente minor presenza di rifiuti ligneo-cellulosici stoccati in impianto, e i tronchi e le frazioni legnose più grosse per cui è possibile un avvio a recupero più efficace, quali la produzione di cippato. Il quantitativo istantaneo di rifiuto ligneo-cellulosico presente sul piazzale in impianto non cambierà rispetto a quello attualmente autorizzato, pari a 1.300 t, quindi gli impatti odorigeni o la produzione di polveri non subiranno variazioni rispetto alla situazione attuale;
- del **punto 5 della sezione D.2.8** per poter eseguire all'esterno con vaglio mobile l'attività di vagliatura dell'ACM, che abitualmente avviene nella sezione 800, in caso di guasto o manutenzione del vaglio fisso presente nel capannone. L'area dove si prevede di effettuare l'attività, è il piazzale dotato di raccolta delle acque, che si trova dietro il capannone di stoccaggio del compost. Si provvederà ad annotare nel report delle manutenzioni il malfunzionamento del vaglio fisso e quindi l'avvio dell'attività in esterno e se necessario ad inviare comunicazione ad Apae dell'inizio e fine delle attività;
- della portata massima autorizzata da 260 a 40 Nm³/h per il punto di emissione **E12** "stufa locale laboratorio", in quanto durante le analisi di messa a regime è stato riscontrato un valore di portata nominale della stufa inferiore a quello autorizzato;

dato atto che in data 28/11/2022 e 15/02/2023 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come "modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione";

valutata accettabile la richiesta del gestore di:

- potere effettuare l'operazione R13 non solo funzionale all'avvio del processo di compostaggio dei rifiuti ma, anche come operazione a sé stante per consentire di avviare a recupero presso altri impianti eventuali eccedenze; pertanto, si aggiungerà tale operazione a quelle autorizzate, per il quantitativo dichiarato. Il gestore dovrà presentare adeguata garanzia finanziaria, come riportato di seguito nel presente atto;
- effettuare all'esterno, in caso di emergenza, l'attività di vagliatura con vaglio mobile dell'ammendante compostato misto (ACM);

preso atto del valore dichiarato di portata del punto di emissione E12, pertanto, lo stesso sarà aggiornato nel quadro delle emissioni autorizzate. Non si ritiene necessario che il gestore debba effettuare ulteriori comunicazioni per la messa in esercizio ed analisi di messa a regime;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come non sostanziali e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

ritenuto opportuno, infine, recepire nella presente modifica anche le correzioni di alcuni errori materiali contenuti nella DET-AMB-2022-5342 del 05/10/2022 segnalati dal gestore in data 05/10/2022 prot. n. 208075 e già accolti con comunicazione del 20/12/2022 prot. n. 208075;

richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro n. 959/2021 e la successiva deliberazione del Direttore Generale n. 129 del 18/10/2022 con cui sono stati conferiti e prorogati gli incarichi di funzione sino al 31/10/2023, tra cui quello alla dott.ssa Anna Maria Manzieri;

reso noto che:

- titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Valentina Beltrame, Responsabile di Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

per quanto precede,

L'INCARICATO DI FUNZIONE DETERMINA

- di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con **Determinazione n. 4015 del 11/08/2021** e successive modifiche ad Aimag S.p.A., avente sede legale in Via Maestri del Lavoro n. 38, in Comune di Mirandola (MO), in qualità di gestore dell'installazione esistente per il recupero di rifiuti non pericolosi (trattamento biologico) con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, (punto 5.3b All. VIII - D.Lgs. 152/06) sita in Via Ceresa n. 10/A, Loc. Massa Finalese, in Comune di Finale Emilia, come di seguito riportato:
- a) la **prescrizione n. 1** (quadro autorizzato delle emissioni in atmosfera) alla **Sezione D2.4** dell'**Allegato I** dell'AIA, è sostituita dalla seguente:

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente:

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massimizzata di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E1 - Sezione 200 (scarico, pretrattamento e alimentazione digestori) + Sezione 500 (biossificazione accelerata)	PUNTO DI EMISSIONE E2 - Sezione 200 (scarico, pretrattamento e alimentazione digestori) + Sezione 600 (biossificazione intermedia) + Sezione 700 (stabilizzazione e maturazione)	PUNTO DI EMISSIONE E3 - Sezione 800 (vaghiatura)	PUNTI DI EMISSIONE E4 - Sezione 1300 (miscelazione compost)
Portata massima Nmc/h	UNI EN 16911-1	55.000	55.000	40.000	20.000
Altezza minima m	---	1,8	1,8	10,5	2
Durata h/g	---	24	24	11	12
Odori UO/m ³	UNI EN 13275	300	300		300
Materiale particolato mg/Nm ³	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096			5	
Impianto di depurazione	---	Scrubber +biofiltro	Scrubber +biofiltro	Filtro a maniche	Scrubber +biofiltro
Frequenza Autocontrollo	---	Semestrale: UO*, NH ₃ , H ₂ S, metano, COT*	Semestrale: UO*, NH ₃ , H ₂ S, metano, COT*	Semestrale	Semestrale: UO*, NH ₃ , H ₂ S, metano, COT*

(*) misure da eseguire a monte e valle dei biofiltri stessi

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E5 - Caldaia a metano (380 kW) emergenza/manutenzione cogeneratore (Sezione 1100(3))	PUNTO DI EMISSIONE E6 - Torcia emergenza fermentatori (Sezione 1100(1))	PUNTO DI EMISSIONE E7 - Motore cogeneratore* (Sezione 1100(3)) 781 KW	PUNTI DI EMISSIONE E8 - Stazione di upgrading (Sezione 1100(2))
Portata massima Nmc/h	UNI 10169	504	1300 (ingresso torcia)	3.550	500
Altezza minima m	---	7,5	13,5	10,5	3
Durata h/g	---	emergenza	emergenza	24	24
Tenore di Ossigeno	---	---	---	5%	3%
Materiale particolato mg/Nm ³	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096	--	--	130	2
NOx (ossidi di azoto come NO ₂) mg/Nm ³	UNI EN 14792:2017; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	--	--	500	200
CO mg/Nmc	UNI EN 15058:2017; ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)	--	--	650	100
Carbonio Organico Totale COT mg/Nm ³	UNI EN 12619 (<20mg/Nmc) UNI EN 13526 (>20mg/Nmc)	--	--	--	20
Impianto di depurazione	---	--	--	Catalizzatore ossidante	Post combustore termico (*)
Frequenza Autocontrollo	---	--	--	Annuale portata, NOx, CO, Polveri	Annuale portata, NOx, CO, COT, polveri, SOx

(*) La temperatura di esercizio, all'interno della camera di post-combustione, per il trattamento degli effluenti gassosi, non deve essere inferiore agli 850°C

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E9 - E10 - Valvole di sicurezza (Sezione 1100(1))	PUNTO DI EMISSIONE E11 - Torcia emergenza secondaria (Sezione 1100)	PUNTO DI EMISSIONE E12 - stufa locale laboratorio
Portata massima Nmc/h	UNI 10169	307	650 (ingresso torcia)	40
Altezza minima m	---	7	8	3
Durata h/g	---	emergenza	emergenza	24/settimana

b) la **Sezione D2.8** “*Gestione dei rifiuti*” dell’**Allegato I** dell’AIA è integralmente sostituita dalla seguente:

- la ditta è autorizzata all’esercizio nell’impianto in oggetto delle operazioni di recupero e smaltimento identificate negli allegati C e B al D.Lgs.152/06, di seguito specificate:

- **R3** riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche);
 - **R13** “Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)”. L’operazione di messa in riserva (R13) autorizzata è funzionale all’avvio del processo di compostaggio dei rifiuti. Tale fase è riferita prioritariamente ai rifiuti ligneo-cellulosici e comprende anche la riduzione volumetrica (triturazione) degli stessi; i restanti rifiuti, ad elevata putrescibilità vengono infatti avviati immediatamente alla lavorazione o restano in giacenza per limitati periodi di tempo;
 - **R13** “Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)”. L’operazione di messa in riserva R13 per i soli rifiuti ligneo-cellulosici tal quali e triturati è funzionale sia all’avvio del processo di compostaggio dei rifiuti, sia per l’avvio presso altri impianti di trattamento esterni.
2. È ammessa la prosecuzione dell’attività di gestione di rifiuti non pericolosi (punto 5.3b All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06) per una capacità massima giornaliera di trattamento biologico pari a **300 tonnellate**. Relativamente ai rifiuti ligneo-cellulosici, dovrà essere sempre possibile risalire ai quantitativi giornalieri di rifiuti gestiti in R3 e in R13 per verificare il rispetto fissato per lo stoccaggio istantaneo.
3. i rifiuti per i quali è ammesso il trattamento, comprendente l’eventuale triturazione e compostaggio (operazione R3 Allegato C Dlgs.152/06 Parte Quarta), nonché, i relativi quantitativi massimi trattabili per anno solare, sono:

Tipologie di rifiuto	Codice EER	Quantità (t/a)
Scarti agroindustriali	020203 020304 020501 020601 020701 020702 020704	800 t/a
Rifiuti ligneo-cellulosici (tal quali e triturati)	020103 030105 030101 030301 200138 200201 191207	7.000 t/a
Fanghi di depurazione	020201 020204 020301 020305 020403 020502 020603 020705 030302 190606 190604	200 t/a
FORSU e rifiuti da mercato	200108 200302	42.000 t/a
TOTALE		50.000 t/a (quantitativo vincolante)

I quantitativi delle singole frazioni non sono considerati vincolanti a condizione che siano garantiti gli adeguati rapporti di miscelazione delle diverse matrici tali da assicurare il corretto svolgimento del processo di compostaggio e di non pregiudicare la qualità del materiale in uscita.

E’ vincolante, invece, il quantitativo totale di rifiuti trattabili annualmente dall’impianto oltre ai quantitativi massimi istantanei di messa in riserva delle singole tipologie di rifiuti.

4. le modalità di stoccaggio provvisorio ed i quantitativi massimi stoccabili istantaneamente per i rifiuti ingresso ritirati da terzi (destinati all'operazione R3 all'interno dell'installazione) sono le seguenti:

Tipo di rifiuto	Codice EER	Modalità di stoccaggio	Quantitativo massimo istantaneo autorizzato		Quantità massime annuali autorizzate
			m3	t	
FORSU	200108 200302	Su platea in calcestruzzo all'interno della sezione 200	375	300	42.000
Scarti agroindustriali	020203 020304 020501 020601 020701 020702 020704	Su platea in calcestruzzo all'interno della sezione 200			800
Fanghi	020201 020204 020301 020305 020403 020502 020603 020705 030302 190604 190606	Su platea in calcestruzzo all'interno della sezione 200			200
Rifiuti ligneo-cellulosici tal quali e triturati *	020103 030101 030105 030301 191207 200138 200201	Piazzale scoperto in c.a (sezione 300/1)	2.160	650	7.000
		piazzale scoperto a ovest della tettoia del compost (sezione 300/2)	2.160	650	
TOTALE			4.695	1.600	50.000

(*) Relativamente ai rifiuti ligneo-cellulosici, dovrà essere sempre possibile risalire ai quantitativi giornalieri di rifiuti gestiti in R3 e in R13 per verificare il rispetto fissato per lo stoccaggio istantaneo.

Per i rifiuti ligneo-cellulosici, è ammessa anche esclusivamente l'operazione R13 (non funzionale alla successiva operazione R12) nel rispetto dei quantitativi istantanei e annuali sopra riportati.

5. non è ammesso lo stoccaggio ed il trattamento in ambiente esterno non confinato dei materiali ritirati, fatto salvo lo stoccaggio, la vagliatura e la riduzione volumetrica dei rifiuti ligneo-cellulosici. L'attività di vagliatura e triturazione potrà essere effettuata in entrambe le due aree (piazzola 300/1 e piazzola 300/2).

E'ammessa l'attività di vagliatura, con vaglio mobile, dell'ammendante compostato misto (ACM) in ambiente esterno (piazzale dotato di raccolta delle acque, dietro il capannone di stoccaggio del compost) solo in caso di guasto o manutenzione del vaglio fisso presente nel capannone nella sezione 800. Nel report delle manutenzioni dovrà essere annotato il malfunzionamento del vaglio fisso e conseguentemente l'avvio delle attività in esterno. Dovrà essere data comunicazione ad Arpae di Modena dell'inizio e della fine delle attività in esterno.

6. Durante la lavorazione devono essere rispettate le condizioni minime nel seguito richiamate:
- La durata indicativa e minima delle singole fasi di lavorazione deve essere di:
 - Digestione anaerobica: durata indicativa da 20 a 24 giorni (minima 20 gg)
 - Fase di biossificazione accelerata e intermedia: durata indicativa da 18 a 28 giorni (minima 18 gg)
 - Fase di maturazione finale: durata indicativa da 22 a 28 giorni (minima 22 gg)

Non deve essere conteggiato, al fine del rispetto del predetto periodo, quello in cui le matrici, prese in carico dall'impianto, vengono depositate in attesa di essere avviate alla lavorazione.

- b) Nelle fasi di biossificazione accelerata ed intermedia e nella fase di maturazione lenta deve essere assicurato il controllo della temperatura e dei diversi parametri secondo le modalità previste alla sezione D3.1.11.

7. I rifiuti ammessi all'impianto per le attività R3 compostaggio/R13 sono i seguenti:

Codice EER	Descrizione
02 00 00	<i>RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI</i>
02 01 00	<i>rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca</i>
02 01 03	scarti di tessuti vegetali
02 02 00	<i>Rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale</i>
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 02 04	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 03 00	<i>Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa</i>
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 04 00	<i>Rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero</i>
02 04 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 05 00	<i>Rifiuti dell'industria lattiero-casearia</i>
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 06 00	<i>Rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione</i>
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 07 00	<i>Rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)</i>
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche (comprese borlande allo stato solido)
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

Codice EER	Descrizione
02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
<i>03 00 00</i>	<i>RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE</i>
<i>03 01 00</i>	<i>rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili</i>
03 01 01	scarti di corteccia e sughero
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
<i>03 03 00</i>	<i>rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone</i>
03 03 01	scarti di corteccia e legno
03 03 02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
<i>19 00 00</i>	<i>Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale</i>
<i>19 06 00</i>	<i>Rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti</i>
19 06 04	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 06	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
<i>19 12 00</i>	<i>rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti</i>
19 12 07	Legno diverso di quello di cui alla voce 19 12 06
<i>20 00 00</i>	<i>Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali, nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata</i>
<i>20 01 00</i>	<i>Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)</i>
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
<i>20 02 00</i>	<i>Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)</i>
20 02 01	rifiuti biodegradabili
<i>20 03 00</i>	<i>Altri rifiuti urbani</i>
20 03 02	rifiuti dei mercati

§ è consentito l'utilizzo del codice generico "99" solamente se accompagnato dalla specifica dicitura.

8. I rifiuti di cui sopra devono avere caratteristiche tali da risultare compatibili con il processo di compostaggio e da non pregiudicare l'uso del compost/ammendante ottenuto secondo le norme vigenti in materia.
9. L'eventuale trattamento di sottoprodotti di origine animale, come il trattamento di qualsiasi altro rifiuto il cui codice non è indicato nell'atto vigente, dovrà essere preventivamente richiesto ed espressamente autorizzato.
10. Non sono ammessi all'impianto rifiuti allo stato liquido, neppure se confezionati (lattine, bottiglie di PET, tetrapack, ecc).
11. devono essere sempre rispettati e verificati i requisiti di accettabilità dei rifiuti in ingresso all'impianto, con particolare riguardo ai rifiuti non pericolosi che hanno un corrispondente codice europeo pericoloso, come da normativa vigente.

12. In area esterna è consentito lo stoccaggio dell'ammendante compostato misto in attesa di commercializzazione per un quantitativo massimo istantaneo pari a **2.500 t.**
13. in prossimità dell'area di stoccaggio dei materiali ligneo-cellulosici devono essere presenti, e mantenuti in efficienza, idonei dispositivi antincendio, ben visibili ed accessibili;
14. devono essere effettuati periodici interventi di derattizzazione e demuscazione. La Documentazione comprovante l'esecuzione degli stessi deve essere conservata presso l'impianto a disposizione dell'autorità di controllo;
15. E' ammesso nella Sezione 200 lo scarico e il pretrattamento mediante rompisacchi, vagliatura e deferrizzazione dei rifiuti.
16. Lo stoccaggio dei rifiuti all'interno della sezione 200 deve essere condotto con modalità e mezzi tali da evitare pericoli per l'ambiente e il personale addetto. La giacenza dei materiali deve essere limitata nel tempo, e comunque non oltre il termine della giornata lavorativa successiva in modo tale da evitare possibili fenomeni di autocombustione e degradazione anaerobica;
 La zona dedicata allo stoccaggio della miscela già pronta dovrà essere identificata e avere la capacità massima di 30 t.;
17. i fanghi di depurazione impiegati per la formulazione della miscela avviati a bio ossidazione devono possedere caratteristiche conformi a quanto previsto dal D.lgs. 99/92, allegato 1 B e dalla DGR 2773/2004 e successive modificazioni; i suddetti fanghi di depurazione, tranne quelli agroindustriali, non possono superare la percentuale del 35% (P/P sul tal quale) della miscela iniziale e, comunque, complessivamente non possono superare la percentuale del 50% (P/P sul tal quale) nella miscela iniziale; il restante 65% della miscela deve quindi essere costituito dalle altre tipologie di rifiuti: FORSU, scarti agroindustriali, fanghi agroindustriali, rifiuti ligneo-cellulosici;
18. La bioossidazione accelerata, la bioossidazione intermedia e la fase di stabilizzazione/maturazione sono consentite nelle aree "sezione 500", "sezione 600" e "sezione 700" su platea impermeabilizzata ed in ambiente confinato ed aspirato (come individuato dalla planimetria 3D aree stoccaggio rifiuti e materie prime datata 02/08/2022) in modo intercambiabile. Per rendere agevoli i controlli svolti dagli Enti di ispezione, le diverse fasi del processo dovranno essere sempre rese facilmente individuabili;
19. i rifiuti presenti sulla platea di bioossidazione accelerata della sezione 500 devono essere sottoposti ad aerazione forzata tramite insufflazione dell'aria prelevata dalla sezione 200;
20. i rifiuti presenti sulla platea di bioossidazione intermedia nella sezione 600 devono essere sottoposte ad aerazione forzata tramite insufflazione dell'aria prelevata nella sezione 700 (stabilizzazione/maturazione);
21. le aree destinate ad accogliere i cumuli durante tutto il processo, devono essere sottoposte a verifiche e manutenzioni periodiche al fine di garantire la loro impermeabilità e la funzionalità degli insufflatori;
22. al fine di valutare la produzione, nonché, la destinazione del materiale in uscita dall'impianto di compostaggio, deve essere compilato apposito registro riportante i dati relativi ai quantitativi, ai destinatari e/o al luogo di destinazione dello stesso. Agli Utilizzatori devono essere fornite indicazioni sull'utilizzo secondo le norme delle buone pratiche agricole;
23. E' consentito che i rifiuti codice EER 020203-020304-020501-020601-020701-020702-020704 possano essere inviati direttamente a compostaggio. Inoltre, è ammesso che l'invio diretto a compostaggio tutto il rifiuto in ingresso nel caso in cui il sistema digestore, o una parte di esso,

non sia in funzione per rotture o manutenzioni nel rispetto delle tempistiche complessive richieste dal processo di produzione dell'ammendante.

24. la fase di esercizio non deve produrre alterazioni delle attuali caratteristiche morfologiche e funzionali dell'area umida adiacente, compresa la vegetazione di cinta;
25. deve essere mantenuto in essere l'argine perimetrale di almeno 2 metri realizzato lungo il confine est al fine di garantire la riduzione del potenziale disturbo all'adiacente zona umida;
26. lungo l'intero perimetro dell'area deve essere mantenuto in essere l'impianto di specie arboree ed arbustive autoctone ad effetto schermante realizzato; le dune e l'arginatura devono essere coperte da arbusti di specie autoctone;
27. si deve impedire l'accesso degli uccelli a bacini e vasche in cui siano contenute sostanze potenzialmente dannose per gli stessi;
28. si devono rendere "visibili" agli uccelli eventuali superfici vetrate utilizzando apposite sagome di avvertimento. Al riguardo, si precisa che tali sagome devono essere applicate a tutte le vetrate di grandi dimensioni trasparenti o riflettenti (a specchio) e nel caso di vetrate trasparenti d'angolo di qualsiasi dimensioni, mentre si ritengono non necessarie su vetrate traslucide.
29. i rifiuti codici EER 190604, 190606 e 191207 possono essere avviati a recupero R3 solo nel processo a valle dell'impianto di digestione anaerobica in fase di miscelazione e, quindi, non devono essere caricati nel bunker di alimentazione del digestore;
30. è ammesso che lo strutturante di ricircolo sia inserito nella tramoggia esterna insieme al legno triturato, svuotando la tramoggia a fine giornata al fine di evitare emissione di odori.
31. **Il trattamento può dare origine ad EoW (compost e biometano).**

Il materiale in uscita dall'impianto di compostaggio può essere classificato "ammendante compostato misto" ai sensi del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 ("Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti a norma dell'art. 13 della Legge 7 luglio 2009, n. 88") nel rispetto dei requisiti richiesti dalla specifica normativa debitamente documentati da certificati di analisi come da procedura interna (attualmente denominata COMP FIN3). Nel caso del compost la consistenza del lotto, come dichiarato dal gestore è quantitativamente variabile (la tracciabilità è data dal riscontro dei pesi riportati sui FIR corrispondenti ai rifiuti in ingresso ed inviati alla baia di trattamento).

Il materiale in uscita può essere classificato biometano ai sensi del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e della norma UNI/TR 11537: "Immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione di gas naturale" e la caratterizzazione avviene in continuo per i parametri sono: Indice di Wobbe, PCI, PCS, Densità relativa, Massa volumica, Dew point, H₂S CO₂, O₂.

Il gas è inoltre caratterizzato mensilmente come previsto dalla procedura interna anche ai fini della "certificazione di sostenibilità".

In caso di non conformità il gas fuori specifica è inviato alla combustione in torcia; dovrà essere misurata la quantità di biogas/biometano fuori specifica inviato alla torcia, comunicando il relativo dato nel report annuale

- c) Il gestore **entro 90 giorni** dalla data di rilascio del presente atto è tenuto a prestare garanzia finanziaria a favore di Arpae – Direzione Generale Bologna per gli importi di seguito riportati:

- **€ 182.000,00** (centoottantaduemila/00) Euro relativamente alla messa in riserva di rifiuti non pericolosi (**operazione R13**) (valore calcolato moltiplicando la capacità massima istantanea di stoccaggio espressa in tonnellate - 1.300 t per 140,00 €/ton).

La garanzia finanziaria è applicata a ciascuna operazione indipendente, cioè non funzionale ad altre, effettuata presso l'impianto.

La garanzia finanziaria deve essere costituita, come indicato dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1991 del 13 ottobre 2003, in uno dei seguenti modi:

- reale e valida cauzione in numerario o in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
- fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
- polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;
- appendice alle garanzie già prestate in riferimento al presente atto.

La durata della garanzia finanziaria deve essere pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di due anni. L'efficacia della garanzia potrà essere estesa alle obbligazioni del contraente derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione da parte di ARPAE, previa integrazione accettata dalle parti.

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte dell'Ente garantito, la garanzia dovrà essere ricostituita a cura della ditta autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata.

La garanzia finanziaria può essere svincolata in data precedente la scadenza dell'autorizzazione, dopo decorrenza di un termine di due anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'attività.

L'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:

- del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
- del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 761/01.

In caso di mancato adempimento entro il termine prescritto per la presentazione della garanzia finanziaria l'Autorità Competente provvederà, previa diffida, alla revoca dell'autorizzazione di cui sopra.

ARPAE di Modena provvederà a comunicare formalmente l'avvenuta accettazione della garanzia finanziaria. La lettera di accettazione deve essere conservata assieme alla presente AIA.

D e t e r m i n a i n f i n e

- di stabilire che il presente atto ha la medesima validità della Det. n. 4015 del 11/08/2021 e ss.mm. (12/08/2033 in caso di mantenimento della certificazione ISO 14001, oppure, 12/08/2031);
- di stabilire che è fatto salvo il disposto della Det. n. 4015 del 11/08/2021 e ss.mm. per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia della presente autorizzazione al Comune di Finale Emilia e alla Ditta Aimag S.p.A., tramite il SUAP dell'Unione Area Nord sezione di Finale Emilia;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa,

ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;

- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

IL TECNICO ESPERTO TITOLARE DI I.F. DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA

Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.